GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

N.° 1 — TORINO, Martedì 1° Gennaio — 1861

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie, Toscana e Romagna	»	48	25	13
» Estero (franco ai confini)	»	50	26	14

Torino alla Tipografia G. FAVALE e C., via Bertola (già Gambero), n. 1. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 d'ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
31 dicembre	733,00	731,16	731,46	— 1,8	+ 4,2	+ 4,8	— 1,7	0,0	— 0,6	— 7,8	S.O.	E.	O.	Sereno con nebb.	Sereno con nebb.	Sereno con nebb.

S'invita chi intendesse associarsi alla GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

Condizioni di Associazioni

ALLA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

(franca di porto

Per tutta l'ITALIA, meno le Provincie Austriache ed il Dominio Pontificio)

Compresi i

RENDICONTI DEL PARLAMENTO NAZIONALE

(ai Rendiconti non si ricevono associazioni a parte):

Per un'annata	L.	48
Per un semestre	»	25
Per un trimestre	»	13

Le associazioni possono aver principio col 1° e 16 di ciascun mese e si ricevono:

In Torino presso la Tipografia G. FAVALE E C.

In tutto il resto dello Stato col mezzo di *Vaglia* postali — Tali vaglia non fa d'uopo *assicurarli* — La Tipografia non ne spedisce la ricevuta perchè basta per sicurezza del mittente lo scontrino dell'Ufficio Postale.

Le associazioni si ricevono pure:

In MILANO presso Brigola e presso l'Agenzia Giornalistica, via Due Muri, 13.
In BERGAMO — Bolis fratelli.
In LODI — Cagnola libraio.
In PARMA — Grazioli ed Adorni.
In REGGIO (Emilia) — Giuseppe Barbieri.
In MODENA — Cavazzoni.
In BOLOGNA — Marsigli e Rocchi.
In FERRARA — Lodi Angelo.
In FIRENZE — Vieusseux e l'ufficio della *Nazione*.
In PISA — Giuseppe Federichi e l'ufficio postale.
In CORTONA — Mariottini Lorenzo.
In LIVORNO — Meucci Francesco.
In PERUGIA — Fantachiotti Luigi.
In ANCONA — Cherubini e Munster.
In ASCOLI — Castelli Cleto.
In NAPOLI — Deangelis Enrico.
In REGGIO (Calabria) — D'Angelo Domenico.
In PALERMO — Pedone Lauriel.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 31 DICEMBRE 1860

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Vista la Legge in data del 31 ottobre ultimo scorso, con la quale venne data facoltà al Governo del Re di regolare con Regii Decreti la circoscrizione dei Collegi elettorali del Regno;

Visti i Regii Decreti in data del 17 dicembre corrente, coi quali è stata sanzionata l'annessione ai Regii Stati delle Provincie dell'Umbria e delle Marche, di Napoli e di Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

In virtù dei poteri conferitici dalla legge suaccennata del 31 ottobre,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. La tabella di circoscrizione dei Collegi elettorali del Regno, in data d'oggi, vista d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno è approvata per essere sostituita a quella attualmente annessa alla legge elettorale del 20 novembre 1859 ed ai Decreti del R. Governo della Toscana e del Governatore delle Provincie dell'Emilia in data del 21 e del 23 gennaio 1860.

Art. 2. La legge elettorale sovramenzionata colle necessarie modificazioni ed aggiunte, e colla Tabella di cui all'art. 1 del presente, sarà promulgata in tutte le Provincie dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.
M. MINGHETTI.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2. Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3. Di saper leggere e scrivere.

Nelle Provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4. Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1. I membri effettivi, residenti e non residenti, delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizi Agrari.

2. I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studi.

3. I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di belle arti.

4. I Professori insegnanti od emeriti degli Istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole normali, e magistrali.

5. I Funzionari ed Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Governo di S. M., o addetti agli Uffici del Parlamento.

6. I Membri degli ordini equestri del Regno.

7. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

8. I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello, i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati.

Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti.

Art. 4. Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizi, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda:

1. Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2500 abitanti a	L.	200
2. In quelli di 2500 a 10000 abitanti	»	300
3. In quelli superiori a 10000 abitanti	»	400
4. In Genova	»	500
5. In Torino e Milano	»	600

Art. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi, e i Capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del Comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe, ed opificii pei commercianti dall'art. 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietarii di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno far istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietarii indivisi, o da una Società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte, prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de'suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO.

CAPO I. — *Della prima formazione delle liste elettorali.*

Art. 19. Appena costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:

1. Della loro età;

2. Del censo che pagano;

3. Di riunire le condizioni di cittadinanza, e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti;

4. Della professione che esercitano;

5. Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.

Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19 le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione, per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'art. 20.

Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre Membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intiera.

Art. 24. Le Giunte o le Sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura, e di commercio, od un Tribunale di commercio, i Membri delle Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali, chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'Ufficio comunale.

Art. 27. I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di cinque membri.

Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte, e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29. I Sindaci, terminata la revisione di cui all'art. 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. 30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'Appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

CAPO II. — *Della revisione annua delle liste elettorali.*

Art. 31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'Esattore, sarà spedito senza spesa agli Uffici comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni e conterranno l'invito ad ognuno che credesse

aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli Uffici comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1. Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della conceduta gli naturalità.

2. L'indicazione dei Circondarii di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale.

3. Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondarii suddetti.

Art. 35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria, o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agli individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi di ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della Provincia a mente dell'art. 43 della presente legge.

Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario.

Un esemplare della lista sarà riserbato nella Segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Ufficio comunale nelle ventiquattr'ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 41. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente ommesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al Governatore unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44. Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi.

Egli ne stralcierà:

1. Gl'individui che si resero defunti.

2. Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capoluogo della Provincia e nel Comune

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell'Ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 47. Gl'individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente inscritti, ommessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Governatore che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 48. La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al Governatore, l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o la cancellazione o del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partiro dall'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge.

Art. 49. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 50. Il Governatore sentito il Consiglio di Governo pronunzierà sulle domande menzionate dall'articolo 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'art. 49 dove siano formate da terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl'individui la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata e rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare, od affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53. L'elezione dei Deputati in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte di Appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà a pena di nullità notificarsi fra giorni 10, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al Governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico, od Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56. Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in Cassazione la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Appello.

Art. 58. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tale titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno ed esporle in vendita.

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO III.

Dei Collegi elettorali.

Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 distribuiti come segue:

La Provincia di	ne elegge
Abbruzzo citeriore	N. 7
Abbruzzo ulteriore 1°	» 5
Abbruzzo ulteriore 2°	» 7
Alessandria	» 13
Ancona	» 5
Ascoli	» 4
Arezzo	» 5
Basilicata	» 10
Benevento	» 1
Bergamo	» 7
Bologna	» 8
Brescia	» 10
Cagliari	N. 7
Calabria citeriore	» 10
Calabria ulteriore 1°	» 7
Calabria ulteriore 2°	» 8
Capitanata	» 7
Catania	» 9
Caltanisetta	» 4
Como	» 9
Cremona	» 7
Cuneo	» 12
Ferrara	» 4
Firenze	» 14
Forlì	» 4
Genova	» 13
Girgenti	» 5
Grosseto ed Isola d'Elba	» 2
Livorno	» 2
Lucca	» 5
Macerata	» 5
Massa e Carrara	» 2
Messina	» 8
Milano	» 18
Modena	» 5
Molise	» 8
Napoli	» 18
Novara	» 12
Noto	» 7
Palermo	» 11
Parma	» 5
Pavia	» 8
Pesaro e Urbino	» 4
Piacenza	» 4
Pisa	» 5
Porto Maurizio	» 3
Principato citeriore	» 12
Principato ulteriore	» 9
Ravenna	» 4
Reggio	» 5
Sassari	» 4
Siena	» 4
Sondrio	» 2
Terra di Bari	» 11
Terra di Lavoro (incluso Pontecorvo)	» 16
Terra di Otranto	» 9
Torino	» 19
Trapani	» 4
Umbria	» 10

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla Tabella annessa alla presente Legge, e che fa parte di essa.

Art. 63. I Collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64. I Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono i Mandamenti che li compongono sempreché il numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale.

Art. 65. Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Mandamenti più popolosi gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

Art. 66. Ove il Decreto di convocazione dei Collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandamento si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento stesso.

Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o frazioni di Comuni i più vicini fra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Sezione. Sarà lecito, dove il numero delle Sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte per ordine d'anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi od aggiunti per ordine d'anzianità;

Negli altri luoghi i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri comunali anche per ordine d'anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi, o più Sezioni di Collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale, od alla Sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'Ufficio composto del Presidente e dei quattro Scrutatori provvisorii nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio, o Sezione di Collegio elettorale.

Art. 69. Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 70. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza d'alcuno fra gli Scrutatori.

Art. 71. Il Presidente del Collegio o della Sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre Membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopr' tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della Sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni profferite dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei Membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudicio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni dritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque non essendo nè elettore, nè membro dell'Ufficio, s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente li chiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. I Presidenti dei Collegi o Sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione de Deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte di Appello, con cui si dichiari ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 58.

Art. 81. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al n. 3 dell'art. 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'Ufficio; quest'ultima, cui siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli Scrutatori ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i Membri del Collegio o della Sezione.

Art. 83. Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 86. Nei Collegi divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da'suoi Membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

Art. 87. I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona elettz.

Art. 89. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de' suffragi, e si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel Decreto di convocazione ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti Candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 93. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali devrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciolgasi d'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 95. I Membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell'Interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribunale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai Membri dell'Ufficio.

TITOLO IV. — *Dei Deputati.*

Art. 96. Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i Funzionarii ed Impiegati Regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1. Dei Ministri Segretari di Stato;

2. Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

3. Dei Consiglieri di Stato;

4. Dei Primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione, e d'Appello;

5. Dei Segretari Generali dei Ministeri;

6. Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7. Dei Membri dei Consigli Superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

8. Dei Professori ordinarii delle Regie Università, o degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i Supremi Gradi accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i Membri dei Capitoli e delle Collegiate.

Art. 99. Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di Funzionari o d'Impiegati Regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei Deputati.

Gl'Impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai nn. 4 e 8 dell'art. 97, non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degl'Impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato non assoggettando in questo caso all'estrazione se non se gl'Impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degl'Impiegati sia completo, le elezioni nuove d'Impiegati saranno nulle.

I Ministri Segretarii di Stato, salvo il disposto dell'art. 103, non saranno computati nel novero degl'Impiegati.

Art. 101. Il Deputato eletto da varii Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. 102. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni de' suoi Membri.

Art. 103. Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'art. 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO V. — *Disposizioni generali.*

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO VI. — *Disposizioni speciali.*

Art. 105. Il disposto del n. 4 dell'art. 1 non si applica alle Provincie di Cagliari, Sassari e Portomaurizio, a quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i Comuni del Mandamento di Ovada, nè ai Comuni di Tenda e di Briga della Provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

Art. 106. Nei Circondarii dell'Ossola e della Valsesia e nei Mandamenti di Gozzano e Orta, finchè non cessi, in ordine alle imposte, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'art. 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opificii, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107. Il Consiglio comunale dell'isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori ad uno dei Collegi elettorali di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono, non che l'applicazione del n. 4 dell'art. 1 e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente Legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Art. 109. Per Mandamenti s'intendono, nelle Provincie dove i medesimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi corrispondono, qualunque sia la loro denominazione.

Art. 110. Gli uffici che la presente Legge attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consigli, sono affidati, nelle Provincie dove non è in vigore la Legge sull'Ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, n. 3702, ai Funzionari e Corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo agli Intendenti, Governatori e Consigli di Governo per le materie dei ricorsi che la Legge affida alle dette Autorità, non che per gli uffizi affidati ai Ricevitori delle Contribuzioni dirette.

In caso di dubbio, la decisione è riservata al Ministro dell'Interno, salvo per le Provincie Napolitane e Siciliane per le quali tale decisione spetterà ai Luogotenenti generali delle medesime rispettivamente.

Art. 111. Nelle Provincie nelle quali non fossero ancora costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della Legge predetta 23 ottobre 1859, le Amministrazioni comunali esistenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione delle liste elettorali.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(*V. la Tavola delle circoscrizioni dei Collegi elettorali nell'annesso Supplimento*).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO,

Viste le Leggi 4 marzo 1848 e 27 febbraio 1853;

Visto il Reale Decreto 8 settembre, e la Legge 31 ottobre p. p.

Visto il Decreto di questo Ministero in data delli 8 scorso settembre;

Di concerto col Ministro della Guerra,

Decreta:

Art. 1. La Guardia Nazionale dei Circondarii di Lomellina e di Varese è chiamata a somministrare rispettivamente un battaglione, composto sì e come è stabilito dal Decreto di questo Ministero 8 settembre p. p. pel servizio di Corpi distaccati.

Art. 2. La partenza dei suddetti due battaglioni è fissata pel giorno 5 prossimo gennaio per recarsi in Ancona ove sono chiamati a prestar servizio.

L'Ispettorato Generale della Guardia Nazionale è incaricato dell'esecuzione del presente.

Torino, addì 28 dicembre 1860.

Il Ministro M. MINGHETTI.

S. A. R. il Luogotenente generale di S. M. accordò in udienza del 26 dicembre il sovrano *exequatur* ai signori:

Gio. Battista Biancheri, vice console di Danimarca a Ventimiglia, e

Avv. Gio. Battista Musso, id. id. a Laigueglia.

Con Decreto stato firmato in udienza del 29 ora scorso dicembre S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. ha nominato il marchese Filippo Gualterio Intendente Generale della Provincia dell'Umbria.

S. M. con Decreto in data di ieri ha nominato il commendatore Gaetano Scovazzo ed il prof. Placido Tardy membri della Commissione straordinaria e temporanea istituita presso il Consiglio di Stato colla Legge 21 giugno 1860.

PARTE NON UFFICIALE

TORINO, 31 DICEMBRE 1860

GRECIA

Scrivono all'*Osservatore Triestino*:

Le trattative col generale Kalergis per la formazione d'un nuovo gabinetto non condussero ad alcun risultato, e fino ad ulteriore disposizione si può ritenerle troncate.

S. M. il re si compiacque di sollevare il sig. Conduriotis, ministro degli affari esteri, dalla direzione provvisoria del ministero dell'interno, e di affidare questo importante dicastero al sig. Papalexopulos, finora prefetto della provincia di Messenia. Anche il ministero del culto, che finora è senza capo, ne avrà probabilmente uno nei prossimi giorni, e il ministero, così modificato, non andrà soggetto ad alcun ulteriore cangiamento fin dopo il termine delle elezioni. Il programma agli elettori greci non è sinora comparso, ma dicesi che il ministero, nelle sue frequenti conferenze, si occupi particolarmente di questo oggetto.

A quanto si sente, il generale Kalergis si tratterrà qui qualche tempo per servire d'appoggio morale al Governo, seppure altre ragioni più profonde non determinano questo soggiorno prolungato.

Fecero impressione le molte promozioni nell'esercito pubblicate or son pochi giorni, le quali importano un aumento di dramme 600,000 nelle spese, mentre il numero delle truppe rimane lo stesso.

Il giorno natalizio di S. M. la regina fu festeggiato ieri secondo l'uso. Il generale Colokotroni, che sino a poco tempo fa era uno dei membri più operosi dell'opposizione, comparve per la prima volta alla festa di Corte nella sua nuova carica di capo scudiere; il che dava luogo a molti discorsi.

Le sedute del giurì d'Atene ebbero fine in questi giorni, dopo aver durato 2 mesi. I processi di quest'anno andarono distinti per il gran numero de' reati di stampa sottoposti ai giurati, in cui il rigore ebbe quasi sempre la prevalenza.

TURCHIA

Scrivono all'*Indép. belge* da Beirut il 7 dicembre:

Regna in tutta la Siria grande effervescenza e tutto annunzia che i partiti sono ancora vicini ad azzuffarsi. Probabilmente non vi saranno gravi turbolenze nel Libano, le cui posizioni sono tutte occupate dalle truppe francesi, acquartierate sovra undici punti diversi; ma l'Antilibano, l'Haoran e sovratutto Damasco non tarderanno a soggiacere a nuove sventure. Sembra che i Turchi vogliano ora patteggiare apertamente coi fanatici.

Il governo della Porta diede testè ordine ad Abd-el-Kader di disarmare e licenziare gli Algerini. L'emiro protestò ed i suoi fedeli soldati negarono di rendere le armi: Tuttavia Abd-el-Kader ed i suoi si dispongono a lasciare Damasco per ritirarsi sulle rive del Mar Rosso, presso la Mecca. La sua partenza provocata dai fanatici di Damasco potrebbe essere segnale di nuovi eccidii. Il governo ordinò un disarmo generale dei Damaschini, ma in realtà non si disarmano che i Cristiani, i quali potrebbero essi pure soggiacere al destino degli abitanti di Bet-ed-Dine e Deir-el-Kamar. Quasi apertamente è predicata la guerra santa a Damasco.

Agli 11 di questo mese, cioè fra quattro giorni, i Drusi saranno costretti a restituire ai Cristiani gli oggetti rubati. Il firmano della Porta ordina eziandio che i primi saranno obbligati a rimettere ai loro nemici tutti gli oggetti di prima necessità di cui siano privi, come panni, letti, grano per semenza, buoi, aratri, ecc. Tali sono gli ordini, rimane a vedere come saranno eseguiti.

Come vi facevo prevedere in una mia precedente, la promozione di G. Karam a caimacan eccitò lagnanze d'ogni banda. Lo stesso generale Beaufort protestò contro questa scelta, non per antipatia contro quel giovane che è molto stimabile, ma per gli effetti stessi della promozione. Fuad bascià ottenne il suo scopo. Il torto è del giovane maronita che avrebbe dovuto evitare la insidia, quantunque ne avesse a soffrire la sua piccola ambizione.

Numerosi operai abbattono i pini più alti del campo dei soldati francesi e questi alberi sono destinati a portare i fili telegrafici da Beirut a Damasco. Ma siccome il governo turco solo è occupato in quest'opera, è possibile che non venga testè terminata.

I giornali di Francia ci dissero che il *Vauban*, carico di truppe per la Siria, aveva ricevuto contr'ordine. Questa notizia produsse qui la più trista sensazione. Il corpo di spedizione è certo insufficiente a proteggere pur gli europei stabiliti nel paese, e perciò tutte le case di commercio si trovano nello stato più deplorabile, per la mancanza di fiducia. Quasi tutta sospesero i pagamenti; alcune deposero il bilancio in modo regolare: tutte liquidano le loro operazioni e non vendono che a contanti.

Mancano i vini e altre provviste per la truppa: una casa italiana comprò testè tutti i vini, cui non dà più che al doppio del prezzo a cui altre volte s'avevano.

Pessima è nell'inverno la nostra rada: già il battello delle messaggerie dovè riportare ad Alessandria tutte le sue merci, dopo avere sbarcato con pena i suoi dispacci e i suoi viaggiatori.

Nella prossima mia spero avervi a trasmettere notizie dei commissari che sono iti a visitare Damasco.

ASIA

Abbiamo giornali di Bombay 16 e di Calcutta 23 novembre. Essi s'occupano lungamente delle disposizioni di rigore prese a Dinapur dal governo contro il 5 reggimento europeo, in seguito a gravi atti d'insubordinazione. Un soldato che ne faceva parte venne fucilato, altri condannati alla prigionia più o meno lunga, e il reggimento stesso fu sciolto. I periodici anzidetti fanno plauso alla severità mostrata in quest'incontro dal generalissimo sir Hugh Rose, e lo eccitano a seguitare così, non essendovi, secondo loro, altro mezzo per impedire il rinnovamento degli orribili fatti che desolarono le Indie nel 1857.

Il governator generale partì da Calcutta il 20 p. per ricevere solennemente il resto de' dignitari e vassalli indigeni nel Nord-Ovest.

Appena giunse a Indor la notizia della prossima visita di lord Canning, tutti i ribelli ch'erano in quel paese fuggirono verso il sud di Guna.

Secondo le ultime relazioni da Kanagawa in data del 22 ottobre, l'ambasceria prussiana non era ancora progredita nelle trattative per conchiudere un trattato col Giappone. I più dubitano molto che riesca un trattato per lo Zollverein, per Amburgo e Brema. L'ambasciatore prussiano rimarrà a Kanagawa sino alla fine di gennaio, e si spera che per quell'epoca le sue pratiche avranno ottenuto un esito favorevole per modo ch'ei non sarà costretto ad accontentarsi d'un trattato per la Prussia sola (*Osserv. Triest.*).

FATTI DIVERSI

TERZO ELENCO *delle azioni pagate a beneficio del regio Ricovero di Mendicità di Torino, in sostituzione delle visite d'uso pegli augurii del nuovo anno.*

Borromeo conte Guido, segretario generale del Ministero interni, azioni 1;
Pezza Gioachino, maggiore di artiglieria in riposo, az. 1;
Garneri Ferdinando, capo sezione al Ministero dei lavori pubblici, az. 1;
Di S. Germano marchese Raimondo, az. 2;
Buniva cav. avv. collegiato prof. Giuseppe, az. 1;
De-Cardenas, generale, senatore del regno, az. 1;
Todros, banchiere padre, az. 8;
Sobrero cav. Candido, colonnello nel Genio, az. 2;
Trona cav. Emanuele, colonnello in ritiro, az. 4;
Scotti commendatore generale Filippo, az. 1;
Pasini Valentino, membro della Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato, az. 1;
Benvenuti Adolfo, az. 1.
Totale delle azioni 19.

PUBBLICAZIONI. — La Direzione del giornale di letture amene e di educazione intitolato il *Giovedì* annunzia, che sta per incominciare il suo V periodo, e nello stesso tempo nel prevenire il pubblico che ha accresciuto la schiera dei suoi collaboratori avverte che il prezzo di quel periodico in questo nuovo anno, mercè le più felici condizioni del paese, sarà ridotto a metà di quanto era negli anni scorsi.

Questa pubblicazione, che il cav. Sabbatini con tanta perseveranza dirige da più anni con lode dei buoni, avrà pure in quest'anno una fortuna corrispondente alla sua benemerenza.

Le scritture che per le prime compariranno nel *Giovedì*, saranno una serie di scene drammatiche sulla storia della *Gloriosa Casa di Savoia* un romanzo intitolato il *Giornale d'un adolescente* e degli studii di botanica per gl'istituti dei giovanetti.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 31 *dicembre*

Le ultime lettere pervenute dalle coste dell'Adriatico accennano a nuove fortificazioni costruttevi in varii punti dagli Austriaci.

Lettere da Mostar recano che parecchi Comuni dell'Erzegovina sonosi dati al Montenegro.

Notizie di Borsa.

Fondi francesi 3 0[0, 67 55.
Id. id. 4 1[2 0[0, 96 80.
Consolid. ingl. 3 0[0 92 3[8.
Fondi piem. 1849 5 0[0. 78 60.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare 723.
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 385.
Id. id. Lombardo-Venete 462.
Id. id. Romane 310.
Id. id. Austriache 480.

Londra, 31. Lo sconto venne portato al 6 0[0. — I consolidati sono a 92 1[2. Il mercato è debole.

Parigi, 1 *gennaio*, *mattina*.

Il *Moniteur* pubblica molte nomine nell'Ordine della Legion d'onore. Il generale di Montauban è nominato gran croce.

Lo stesso giornale pubblica ora un *Bollettino politico* quotidiano. In quello d'oggi annunzia che l'imperatore d'Austria ha ricevuto il conte Teleki, e che avendo ottenuto da lui la promessa che da ora innanzi si comporterebbe da suddito fedele, lo ha rimesso in libertà.

Un Supplemento annesso a questo numero reca: 1. Un Decreto Reale per soppressione nella Lombardia delle dispense e delle posterie all'ingrosso dei sali, tabacchi ecc.; 2. un altro Decreto Reale sui postari della Lombardia; 3. la tavola delle circoscrizioni dei Collegi elettorali; 4. un Decreto Reale che riforma la pianta numerica del personale della Direzione delle contribuzioni e del catasto di Sardegna.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO.

1° gennaio 1861 — Fondi pubblici.

1849 5 0/0. 1 luglio (*) C. g. p. in liq. 77 40, 77 50, 77 30 p. 31 genn.
C. della matt. in c. 76 60, 76 65, 76 70, 76 60, 76 60, 76 50, 76 65, 76 75 in liq. 77, 76 95 p. 31 genn.

Obbl. 1819 4 0[0 1 8bre. C. d. g. p. in c. 1000

(*) Vaglia staccato.

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 46	28 52
— di Genova	78 60	78 80
Aggio scudi vecchi p. 0[00	7 —	— —
» scudi Carlo X p. 0[00	2 —	— —

C. FAVALE, gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

REGIO. (ore 7) Opera *Un ballo in maschera* — Ballo *Virandola*.

VITTORIO EMANUELE (ore 7 1[2). Esercizi equestri eseguiti dalla Compagnia di Ernesto Gillet.

CARIGNANO. (7 1[2) La dramm. Comp. Bondini recita: *Giorgio Sullivan*.

SCRIBE. (7 1[2) Comp. francese diretta da E. Meynadier: *Le troupier qui suit les bonnes*.

D'ANGENNES (ore 8) Opera *Lucrezia Borgia*.

NAZIONALE. (7 1[2) Opera *Don Bucefalo*.

ROSSINI. (7 1[2) La Compagnia Toselli rappresenta: *Un pover parroco*.

GERBINO. (7 1[2) La dramm. Comp. diretta da Gaetano Gattinelli recita: *Il povero fornaretto*.

ALFIERI. (ore 7 1[2). Compagnia equestre dei fratelli Emilio e Natale Guillaume.

SAN MARTINIANO. (ore 7 1[4). si rappresenta colle marionette: *L'ultima notte dell'anno*.
Ballo *Le colonne dell'Inferno*.

COMMISSARIATO GEN.LE
DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

Avviso d'Asta

Si notifica, che nel giorno 15 gennaio p. v., ad un'ora pomeridiana, si procederà in Genova, nella sala degl' incanti, situata in attiguità dell'ingresso principale della Regia Darsena, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all' appalto della provvista infradesignata, cioè:

Metri cubi 200 d' Olmo in Tavoloni, per la complessiva somma di Ln. 27,500.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata, dove pure esistono i campioni o modelli.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15, decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario Generale del Ministero della Marina *o da chi per esso*, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o un *vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsale, o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell' ammontare dell' appalto.

Genova, il 31 dicembre 1860.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario di 2.a classe
PAGANO.

DA RIMETTERE *separatamente*

L'intiera collezione degli ATTI DEL GOVERNO, dal 1814 al 1860; e la

Collezione della REVUE DES DEUX MONDES, dal 1848 al 1860.

Dirigersi via Doragrossa, n. 51, piano 1, dalle 2, alle 5 pom., tutti i giorni.

DA AFFITTARE

N. 13 CAMERE o meno, ridotte a nuovo, via Deposito, num. 9, piano nobile.

N. 4261.

EDITTO.

Si notifica a Giuseppe Vitali, commerciante già domiciliato a San Francesco di Albarò, ora assente e d'ignota dimora, che con odierno decreto pari numero venne accordato alla ditta E. Strigelli e Comp., di Genova, rappresentata dall'avvocato Hannau, il giudiciale pignoramento esecutivo del credito ipotecario di L. 94,833, 37, da esso Giuseppe Vitali professato verso Giovanni Acerbi, e ciò fino alla concorrenza di lire 3700, ed accessori, in base alla sentenza 1° ottobre 1858 del regio tribunale commerciale in Genova, e che a tal uopo gli venne costituito in curatore speciale l'avvocato Eugenio Mambrini, per ogni conseguente effetto di ragione e di legge, e perchè, volendo, possa munire il nominato curatore degli occorrenti mezzi di difesa dei proprii diritti, oppure eleggere e far conoscere a questo tribunale quell'altro procuratore che troverà di nominarsi.

Cremona, dal Regio tribunale provinciale, li 3 ottobre 1860.

Il R. Commissario Presidente
COPPI.

NOTIFICAZIONE

Con atto 20 dicembre andante mese dell' usciere Gotti, venne, sull' instanza della Razion di Banca corrente in Torino, Duprè padre e figlio, ed a senso dell'art. 61 del Codice di procedura civile, notificata al signor principe Leone Galitzin, già dimorante in questa città, ed ora di domicilio, dimora e residenza ignoti, opposizione alla distribuzione del prezzo dei mobili stati in di loro odio pignorati e venduti.

Torino, 30 dicembre 1860.

Bubbio sost. Thomitz p. c.

CITAZIONE

Per atto del 31 dicembre spirante dell'usciere Carlo Vivalda, addetto al tribunale di commercio sedente in Torino, sull'instanza del signor Giuseppe Pallenzona, domiciliato in Pozzolo Formigaro, ed a mente dell'art. 61 del vigente codice di proc. civ., la signora Margarita Blandino, vedova di Francesco Gabriel, già domiciliato in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, fu citata a comparire avanti il prelodato tribunale di commercio, entro il termine di giorni 10 prossimi, per via di procedimento sommario semplice, in giudicio d'appello dalla sentenza del signor giudice di questa città, sezione Dora, 4 dicembre 1860.

Torino, 31 dicembre 1860.

Borsetti sost. Mussa p. c.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Sull'instanza del signor cav. Gio.-Paolo Laclaire, residente in Torino, venne con atto d'oggi dell'usciere Eugenio Riccio, notificato a norma dell'art. 61 del codice di proc. civile, a Serafino Pesce, mercante sarto residente in Nizza marittima, copia della sentenza contumaciale emanata dal signor giudice di Torino, sezione Monviso, colla quale il Pesce Serafino fu condannato al pagamento a favore del cav. Laclaire di L. 726, 90, col relativi mercantili interessi e spese, a pena degli atti esecutivi e dell' arresto personale.

Torino, 28 dicembre 1860.

G. B. Baravalle sost. Gili.

CITTÀ DI TORINO

A seguito del concorso per esami che ebbe luogo nei giorni 21 e 22 corrente mese per la nomina d'applicati di 4.a classe in questi Uffizi essendo risultati maggiormente idonei i signori

Dogliotti notaio Delfino
Beretta geometra Luigi
Cerva geometra Giovanni
Barale Francesco
Piazzoli Alessandro
Perratone causidico Carlo,

si invitano gli altri concorrenti a ritirare dall'Uffizio, Gabinetto del Sindaco, o personalmente o per mezzo di persona munita di autorizzazione scritta, i documenti che erano annessi ai loro ricorsi.

Torino, 29 dicembre 1860

Il Sindaco
A. DI COSSILLA.

CITAZIONE

Con atto dell'usciere Eugenio Riccio in data 29 dicembre cadente, sull' instanza di Giuseppe Tari, domiciliato in Revello, venne citato, a mente dell'art. 61 del Codice di procedura civile, Giovanni Battista Caccialato, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti il signor giudice di Torino, sezione Monviso, alle ore otto del mattino del giorno 4 prossimo gennaio, e nella causa già ivi vertente fra il detto Giuseppe Tari e Giovanni Battista Raviolo residente in Torino.

Torino, li 31 dicembre 1860.

Giuseppe Marinetti proc. capo.

SUBASTAZIONE

All' udienza che sarà tenuta dal regio tribunale del circondario di Torino, alle ore 9 mattutine del giorno 28 gennaio dell'anno prossimo 1861, nel palazzo Ormea, via della Consolata, n. 1, piano nobile, avrà luogo l'incanto, e successivo deliberamento a favore dell'ultimo miglior offerente, di un picciolo podere, posto nel concentrico dell'abitato di Piobesi, presso Carignano, composto di fabbricato, aja, ed orto, del quale ne fu autorizzata l' espropriazione forzata ad instanza della signora vedova Serafina Delorenzi, ed a pregiudicio di Filippo Prelato, ambi in Torino domiciliati.

L' incanto verrà aperto sul prezzo di L. 400 dalla instante offerto, e sarà deliberato sotto le condizioni estese nel relativo bando venale delli 4 corrente dicembre, nel quale trovasi ampiamente descritto e coerenziato il fondo subastando.

Torino, li 5 x.bre 1860.

C. Ramella sost. Blanciotti, p. c.

RISOLUZIONE DI SOCIETA'.

Con privata scrittura 22 dicembre 1860, depositata presso la segreteria del tribunale di commercio di Torino, si è risolta con tutto il 16 dicembre stesso, la società commerciale già esistita in questa città, tra li signori Eusebio Perotti e Francesco Tavernier, in virtù di scrittura 15 novembre 1856, e la medesima si consolidò nel solo signor Tavernier predetto.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Riccio Eugenio, addetto alla regia giudicatura di Torino, sezione Monviso, in data 22 andante dicembre, fu intimata al signor Giovanni Gastaud, negoziante sarto, domiciliato a Nizza di mare (Francia), e' nella conformità prescritta dalli art. 61 e 62 del vigente codice di proc. civ., la sentenza contumaciale contro di esso rapportata, li 11 pur andante mese, dall'ill.mo signor giudice di Torino, sezione Monviso, dalla ditta Valletti Devercelli e Comp., corrente in Torino, e portante condanna di esso Gastaud al pagamento a di lei favore, di capitali ll. 444, 45, oltre gli interessi mercantili e spese, sotto pena degli atti esecutivi e dell'arresto personale.

Torino, 28 dicembre 1860.

Negri sost. Giolitti proc. capo.

ESTRATTO DI NOTIFICANZA ORDINANZA.

Con atto dell'usciere presso il tribunale di circondario di questa capitale, Giacomo Fiorio, in data 26 cadente mese, ad instanza delli signori notaio Benedetto Operti e Michele Piovano, ambi domiciliati in questa città, si notificò a Filippa Lorenzo, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, l' ordinanza del signor cav. avv. Angelo Olivieri, giudice presso il detto tribunale, in data 27 novembre ultimo, portante la cancellazione della ipoteca accesa alla conservatoria di Torino, sotto il 21 marzo 1845, al vol. 630, art. 46989, a favore dello stesso Filippa, contro Berruto Bartolomeo fu altro Bartolomeo.

Torino, 28 dicembre 1860.

Grossi sost. Baretta proc. capo.

SECONDO INCANTO.

All'udienza che sarà dal tribunale del circondario di Torino, tenuta alle ore 8 antimeridiane, delli 14 gennaio prossimo, si procederà al secondo incanto e definitivo deliberamento, degli stabili infradescritti, stati sull'instanza delli Gaetano, Carlo e Domenico, fratelli Peirani, subastati in odio delli Giovanni Cullino debitore principale, e Giovanni Comba terzo possessore, e stati deliberati con atto delli 7 dicembre corrente, il lotto primo per ll. 520 a Giovanni Comba, il lotto secondo per L. 810 agli instanti, il lotto terzo a Michele Crotti per L. 1000, ed a cui venne con atti delli 11, 20 e 22 stesso mese, fatto l'aumento del sesto.

L'incanto sarà aperto sul prezzo in aumento offerto di L. 607 pel lotto primo, di L. 945 pel lotto secondo, di ll. 1166, cent. 67 pel lotto terzo, ed ai patti e condizioni di cui in bando in data 26 dicembre corrente, visibile nella segreteria del tribunale e nell' ufficio del procuratore sottoscritto.

Descrizione degli stabili posti in territorio di Rivoli.

Lotto primo.

Prato, nella regione Torretta, indicato in mappa col num. 145, sezione M, fra le coerenze a levante degli eredi Sobrero, a giorno e ponente degli eredi Velluva, ed a notte della strada, del quantitativo di are 36, cent. 96, imposto al tributo regio per lire 5, cent. 10.

Lotto secondo.

Campo, nella regione Luotera, segnato in mappa con parte del num. 280, della sez. S, coerenti a levante Cullino Michele, a giorno Ducco Giovanni, a ponente Cullino Francesco, ed a notte Capello eredi, del quantitativo di are 75, imposto al tributo regio per L. 8, cent. 10.

Lotto terzo.

Campo, region Santa Maria, segnato in mappa con parte delli num. 388, 385 bis, 389, sezione V, fra le coerenze a levante e giorno della strada, a ponente di Cullino Francesco, a notte di Cullino Giorgio, del quantitativo di are 96, centiare 40, imposto al tributo regio per L. 2, cent. 98.

Torino, 26 dicembre 1860.

Bubbio sost. Thomitz.

AUMENTO DI SESTO

Il segretario del tribunale del circondario d'Alba fa noto, come i 7 distinti stabili, case, prati ed alteni, situati sui territorii di Bossolasco e di Somano, subastati in un solo lotto a danno di Lorenzo Montanaro, di Bossolasco, sull'instanza di Giuseppe e Luigia, coniugi Rossano, d'Alba, ammessi al beneficio dei poveri, che ne offerivano il prezzo di L. 3170, siano stati, per sentenza di detto tribunale del giorno d'oggi, deliberati al Gio. Paolassi, da Somano, per L. 3180;

E come il termine utile per farvi l'aumento del sesto, o del mezzo sesto, se autorizzato, scada con tutto il dì 10 gennaio 1861.

Alba, 26 dicembre 1860.

F. Meineri segr.

NOTIFICATION

Par jugement émané du tribunal de l'arrondissement d'Aoste, le 28 novembre 1860, sur instance de Gorré Marie-Magdeleine, domiciliée à Saint Christophle, contre son mari Bionaz Pierre-Alexandre, domicilié au dit lieu, le dit tribunal a ordonné la subhastation au préjudice du dit mari, des immeubles décrits dans le ban d'enchère. du 23 décembre courant, authentiqué Perron substitut greffier, sous les mises à prix; offres et conditions y insérées et a fixé l'enchère à neuf heures du matin du 23 janvier prochain.

Aoste, le 21 décembre 1860.

Gandioz subst. de Galeazzo proc.

NUOVO INCANTO.

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Cuneo, il 14 cadente mese di dicembre, il causidico Gaetano Reiff, domiciliato a Cuneo, faceva al lotto terzo dei beni posti in subasta, ad instanza di Giovanni Pasero, residente in Cuneo, contro Lascaris Giovanni, dimorante a Fossano, e deliberato con sentenza 29 novembre ultimo, allo stesso instante. Pasero, per L. 4000, l'aumento del sesto, portandone il prezzo a ll. 5000. Con decreto del presidente di quel tribunale 14 stesso mese di dicembre, pel nuovo incanto dei beni formanti detto lotto terzo venne fissata l'udienza del sullodato tribunale del circondario di Cuneo, del 10 prossimo gennaio.

Tali beni cadenti in vendita sono posti sulle fini di Morozzo e Cuneo; consistono in caseggiati, giardino, campi e prati, e sono posti in vendita sotto le condizioni di cui nel relativo bando venale, che è visibile nella segreteria dei tribunali dei circondarii di Cuneo e Mondovì, e nella segreteria di detti comuni e di quello di Morozzo.

Cuneo, 28 dicembre 1860.

Camillo Luciano proc.

SUBASTAZIONE.

All'udienza, che sarà tenuta dal tribunale del circondario d'Ivrea, il 26 del prossimo mese di gennaio avrà luogo, sull' instanza del sig. Raffael Vitalo fu Jacob, domiciliato in Ivrea, la vendita per mezzo d'incanto degli stabili, la cui spropriazione forzata venne dal detto tribunale autorizzata a pregiudicio di Rassa Giovanni fu Giuseppe debitore, e Naretto-Rosso Antonio fu Carlo, terzo possessore, amendue domiciliati nel Cantone Villate, fini di Mercenasco (Ivrea) con sentenza del 10 novembre 1860.

Gli anzidetti stabili, posti rispettivamente nei territorii di Mercenasco, e di Scarmagno, e consistenti in castagneti, boschi, alteni, gerbidi, campi, e prati, saranno esposti in vendita in 23 distinti lotti, sul prezzo per essi rispettivamente offerto dall'istante, ed ai patti e condizioni apparenti dal relativo bando venale in data del 6 dicembre 1860, aut. Giorrani, segr.

Ivrea, il 17 x.bre 1860.

P. Colombo sost. Gattino.

SUBASTAZIONE.

Nel giudicio di subasta promosso dal beneficio parrocchiale del Vandorno, in persona dell'investito *pro tempore* sig. Caraccio sacerdote Secondo, residente al Vandorno di Biella, contro Bocaccino Francesco fu Atanasio, Giuseppe, Francesco e Felicita fu Bartolomeo Bocaccino, moglie quest'ultima di Gio. Pavignano, unitamente a costui per la voluta autorizzazione, e Bocaccino Bernardo e Francesco fu Gio. Battista, debitori, e Schiapparelli Ludovica, moglie autorizzata di Domenico Novaretti, Piacenza Vittoria, vedova di Giuseppe Piacenza, anche come madre e tutrice dei minori Giacomo, Ludovico, Antonio e Lucia Piacenza, Piacenza Maria Catterina, moglie autorizzata di Gio. Battista Ottella, e Biotto Giuseppe fu Giacomo, terzi possessori, tutti indistintamente residenti ad Occhieppo Inferiore, il tribunale del circondario di Biella per sua sentenza del 27 novembre ultimo perduto ha fissata la sua udienza del 12 p. v. febbraio, ora meridiana, per l' incanto e successivo deliberamento degli stabili ubicati nel bando venale del 15 volgente mese, aut. Coppa sost. segr., sul prezzo ed alle condizioni ivi inserte.

Biella, 17 dicembre 1860.

Regis sost. Dematteis proc.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza del tribunale di circondario di questa città, 28 novembre ultimo, sull' instanza della ragione di negozio Salomon Levi e figlio, stabilita in questa città, si ordinò l'espropriazione forzata per subastazione di diversi stabili posseduti dalli Gio. Battista fu Fiorenzo, e Fiorenzo, padre e figlio Eilena, domiciliati sulle fini di questa città, e nel cui territorio sono situati gli stabili subastandi, e fissò per il relativo incanto l'udienza del 13 p. v. febbraio, ore 11 antimeridiane, sotto l'osservanza delle condizioni di cui al relativo bando delli 13 corrente.

Mondovì 20 dicembre 1860.

Blengini sost. Blengini.

AUMENTO DI QUARTO.

Il tribunale del circondario di Novara, con sentenza in data d'oggi, nel giudicio di spropriazione forzata, promosso dal sig. avv. Giacomo Magatti, domiciliato in Milano, quale erede di Crippo Giuseppe, in pregiudicio di Moretti Enea, domiciliato a Vespolate, e Marietti Pietro, domiciliato in Miasino, dichiarò deliberatario degli immobili infradescritti, subastati in un solo lotto, sull'offerta del signor causidico capo Giuseppe Carotti, per persona dichiaranda, del prezzo complessivo di L. 81,670.

Aceti architetto Pietro fu Carlo Antonio, nato e domiciliato a Milano, per il prezzo di L. 96,030 nuove di Piemonte.

Si notifica pertanto, che il termine utile per fare l'aumento del quarto al suddetto prezzo, scade a tutto il giorno 7 del prossimo venturo mese di gennaio.

Descrizione degli immobili posti nel luogo di Garbagna e suo territorio, in ora posseduti dall'Enea Moretti.

Lotto unico.

1. Due corpi di caseggiati, denominati della Schiavenza, l'uno dove esisteva il vecchio torchio da vino, e l'altro ove esiste la casa del fittabile, con stalle, stallini, portici e granai, con casa colonica, porcili e pollai, ed aratorio moronato, detto la Frutteria, e campetto pure moronato, in mappa alli num. 436, 437. 437 1|4, del 437 1.2, per pertiche 1, 22, 8, scudi 16. 2. 7 e 583, 584, in tutto di pertiche 31, 8, 8, pari ad are 205, 26, 41, censiti scudi 235, 2; a cui fanno coerenza a levante asta del fontanile di casa Tornielli, a mezzodì ortaglia della stessa casa Tornielli, a ponente strada postale per Mortara, ed a tramontana ortaglia e campetto, dei fratelli Carotti.

In questo corpo s'interna il locale della scuola comunale, in mappa alla rimanente parte del num. 437 1|2 di mappa, avente l'accesso dalla strada postale.

Essi due corpi di caseggiati si compongono di 42 locali, tra superiori ed inferiori, stalla, stallino, cascine, oltre li pollai, porcili, portici e pozzo d'acqua viva.

2. Caseggiato civile e rustico, annesso al palazzo, con corti, cortiletti e giardino, con fondi uniti, denominati il Cimitero e Boschetto, in mappa alli numeri del 376, per pertiche 9, 14, scudi 57, 3, - 377, 380, 424, 425, 426, 433, 603 e 604, di pertiche 3, 17, cioè considerato come fabbricato, pertiche 1, 20, 5, e come soggetto al carico ordinario, pertiche 1, 20, 7, censito scudi 9. 5, 3, 608, e così in tutto pertiche 56, 13, pari ad are 370, 07, 54, censito scudi 303, 2, 7, cui sono coerenti a levante cortile Morbio, fondo Robecchi e Gavinelli, poi a salto strada postale, il cavo della mensa vescovile di Novara, il cimitero, ed aia Montalenti, a mezzodì la strada che mette alla chiesa, la piazza della chiesa, la stessa chiesa, aratorio ed aia Montalenti e cimitero, a ponente lo scaricatore dell'Arbogna e beni Carotti, ed a tramontana fondi Tornielli, Carotti, caseggiato ed ortaglia Gavinelli.

Il corpo di caseggiato si compone di 97 membri circa, tra grandi e piccoli, superiori ed inferiori, sotterranei, ripostigli ed aratorio, porte d'ingresso, portico con colonne, scalone e scale subalterni e pozzi d'acqua viva.

3. Ortaglia, ora campetto moronato, ove dicesi esistesse una cappelletta, in mappa al num. 406, di pertiche 3, 8, pari ad are 21, 81, 72, censito scudi 15; coerenziata a levante da beni Cerina, a mezzodì da beni Tornielli, a ponente dalla strada provinciale per Mortara, a tramontana dalla strada della Madonna, con piccolo spazio di fondo al di là della strada tra la medesima ed il fondo Robecchi.

4. Prato asciutto ed arabile, moronato annesso, denominato ai Sabbioni, in mappa alli num. 431, del 432, per pertiche 9, 9, scudi 56, 1, 4, — del 499, per pertiche 12, 20, scudi 77, — 569, 570, in tutto di pertiche 45, 19, pari ad are 299, 71, 47, censito scudi 226, 2, 2, a cui sono coerenti a levante in parte la strada provinciale, per Mortara, con al di qua per una tratta la roggia dello spedale ed in parte aratorio Tornielli, a mezzodì beni Malusardi e poca parte Tornielli, a ponente in gran parte l'Arbogna, poca parte Robecchi, ed il resto a salto Montalenti, a tramontana in parte beni Montalenti, ed in parte la strada che mette alla chiesa.

5. Latifondo al Dossi della Bilancia, Prazzoli, all'Aia, parte aratorio e parte a prato asciutto, in mappa ai nn. 123, 129, del 144, per pertiche 56, 18, scuti 56, 4, 4. 146, 147, 148. 312, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, del 324, per pertiche 18, scuti 2, 1, 4; in tutto di pertiche 332, 12, pari ad are 2176, 27, 22, censito scuti 1073, 2, 1, cui sono coerenti a levante strada comunale, beni Malusardi, Montalenti, fratelli Carotti, Merlo e Devecchi, a mezzodì beni Manzini, Balzati, Montalenti e strada comunale, a ponente beni Balzari, strada comunale e risara Cavalli, ed a tramontana beni Malusardi, Montalenti e Cavalli, indi strada e boschi comunali.

6. Risara, nella regione Arbogna, in mappa ai nn. 120, 121, 122, 131, 132, 139 e 140, in tutto di pertiche 191, 02, pari ad are 1250, 67, 46, censita scuti 826, 1, 7, a cui sono coerenti a levante l'Arbogna, ed a salto risara Montalenti, a mezzodì beni Montalenti, Merlo, Devecchi e bosco comunale, a ponente beni Cavalli, ed a tramontana la Arbogna.

7. Aratorio moronato detto il Ronchettino, in mappa ai nn. 328, 340, di pert. 14, 13, pari ad are 95, 17, 78, censito scudi 60, 6, cui sono coerenti a levante beni della Prebenda Parrocchiale di Garbagna, a mezzodì strada comunale pei boschi, a ponente e tramontana beni del signor avv. Balzari.

8. Aratorio moronato detto il Bosconino, in mappa al n. del 366, per pertiche 3, 21, scuti 23, 1, 4, del 367, per pertiche 2, 16, scuti 16, — 371, del 372, per pertiche 8, 18, scuti 51, 1, 4, in tutto di pertiche 22, 22, pari ad are 149, 99, 87, censito scuti 137, 3, al quale sono coerenti a levante in parte strada consortile, ed a salto beni Frevi, a mezzodì la detta strada e beni Montalenti, Devecchi, Merlo, Frevi, Vallone o Gerè, a ponente beni Montalenti e fratelli Carotti, a tramontana strada comunale.

9. Aratorio moronato, detto i Chiosi, in mappa al n. del 566, di pertiche 10, 20, pari ad are 70, 90, 61, censito scuti 48, 4, 3, a cui sono coerenti a levante beni di casa Caccia, a mezzodì beni della Parrocchiale di Nibbiola, a ponente beni Cerina, a tramontana beni Malusardi e della Cura di Garbagna.

10. Aratorio coresolato, vitato con moroni, in mappa al num. 430, di pertiche 10, pari ad are 63, 45, 18, censito scuti 80, cui sono coerenti a levante beni Robecchi, a mezzodì beni Gavinelli, a ponente strada consortile, a tramontana strada comunale.

11. Aratorio alli Prazzoli, in mappa a parte del n. 179, di pertiche 24, 2, pari ad are 157, 62, 97, censito scuti 108, 2, 2, il quale confina a levante beni Manzini e fratelli Carotti, a mezzodì beni dei detti fratelli Carotti, a ponente il Monte di Pietà, a tramontana beni Carotti.

12. Gerbido pascolivo, alli Prazzoli, in mappa al n. 384, di pertiche 5, 14, pari ad are 36, 54, 39, censito scuti 11, 1, cui confinano a levante il cavo della Mensa Vescovile di Novara, a mezzodì e tramontana gerbido comunale od a ponente beni Montalenti, mediante strada consortile.

13. Aratorio al Campaccio dei Prazzoli, in mappa ai nn. 379, 379 1|2, di pertiche 18, 0, 7, pari ad are 119, 72, 22, censito scuti 103, 3, 6, cui sono coerenti a levante lo scaricatore dell'Arbogna, indi beni Tornielli, a mezzodì beni Carotti, a ponente il detto scaricatore, a tramontana la risara Montalenti.

I detti stabili sono in totale di pertiche 766, 20, 8, pari ad are 5019, 24, 34, censiti scuti 3231, 2, 3, e sono sottoposti al tributo regio prediale di centesimi 10, 99356 per ogni scuto d'estimo.

Novara, 28 dicembre 1860.

Sapelli sost. segr.

TORINO. TIP G. FAVALE E COMP.